

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME - (Provincia di Napoli) - Statuto comunale.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Casamicciola Terme è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Casamicciola Terme nei rapporti con lo Stato, con la Regione Campania, con la provincia di Napoli e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della Comunità Internazionale.

Art. 2

Territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Casamicciola Terme è costituito da quella parte del territorio nazionale e precisamente dell'isola di Ischia che confina a nord con il mar tirreno, ad est, a sud ed ad ovest con il territorio degli altri comuni isolani.

2. Esso ha un proprio stemma e gonfalone di cui fa uso nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze. Lo stemma rappresenta una donna che bagna i piedi nelle acque di un ruscello, con a fianco un vaso di terracotta e sullo sfondo tre colli. Il gonfalone riproduce la stessa raffigurazione dello stemma su indicato, sormontato da una corona turrita e dall'iscrizione in oro "Comune di Casamicciola Terme" con al di sotto due rami di allori incrociati ed uniti da un nastro rosso, arabeschi e frange dorate in campo azzurro.

3. Le modificazioni alla denominazione ed al territorio comunale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione, previa audizione della popolazione del comune.

4. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3/6/1986. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso degli stessi ad Enti ed Associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e pari dignità della persona umana, operando per affermare i diritti dei cittadini per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità dei cittadini e per il completo sviluppo della persona.

2. Finalizza la propria azione ad ogni situazione emergente di solidarietà.

3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica.

4. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute.

5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, alla famiglia, alla maternità ed infanzia e ad ogni singola persona in difficoltà.

6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

7. Tutela il patrimonio storico, paesaggistico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

8. Promuove e sviluppa il lavoro, le attività economiche e produttive, turistiche, sociali, sportive, culturali e del tempo libero, favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

Art. 4

Rapporti con gli altri Enti territoriali

1. I rapporti con i Comuni, le Province e la Regione sono informati ai principi di equiparazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, il Comune si ispira ai criteri ed alle procedure stabiliti con legge regionale.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Comune incentiva la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

Art. 5

Albo pretorio

1. Presso la sede municipale è ubicato l'albo pretorio dell'ente. L'amministrazione oltre alle funzioni prescritte per legge può ivi pubblicare tutti i documenti per i quali ritenga opportuno dare adeguata forma di pubblicità.

2. Ai fini d'una più estesa e contestuale forma di pubblicità degli atti del comune sono istituiti, previa normativa regolamentare, anche appositi albi in zone diverse dalla sede ufficiale.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

TITOLARI DIRITTO PARTECIPAZIONE

Art. 6

Cittadini - criteri di individuazione

1. Ai sensi del presente Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi.

2. A questi ultimi viene rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti di cui al presente capo.

Art. 7

Titolarità

1. I cittadini singoli o associati possono presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali.

Art. 8

Albo delle associazioni

1. E' istituito l'albo comunale delle associazioni, cui accedono le associazioni che ne facciano richiesta, depositando il proprio Statuto, l'elenco dei componenti, gli organi sociali, la consistenza associativa e l'attività svolta.

2. Le rappresentanze locali di organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative sono ammesse di diritto. Le associazioni iscritte all'albo esercitano il diritto di istanza e petizione.

3. Il regolamento disciplina l'albo comunale delle associazioni.

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 9

Forme partecipazione

1. Il Comune favorisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica-amministrativa, economica e sociale.

2. A tal fine, valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione reale dei cittadini all'amministrazione locale attraverso:

- diritto di informazione;
- riunioni ed assemblee dei cittadini;
- consultazioni su singole materie;
- azione sostitutiva;
- referendum;
- consulte;
- petizioni, interrogazioni e proposte.

Art. 10

Diritto di informazione

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e di quelli in possesso dell'Amministrazione che riguardano soggetti privati che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione ed al rilascio soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione ed il rilascio degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. L'eventuale diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto deve essere motivato con comunicazione scritta da farsi all'interessato nel termine di giorni trenta dalla ricezione della richiesta di accesso.

Art. 11

Riunioni ed assemblee dei cittadini

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene, a norma della Costituzione, a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, religiose, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale facilita e garantisce l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, ove possibile, ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso appositamente regolamentate sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici dovranno limitarsi solo alle cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Art. 12

Consultazioni

1. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi il Comune provvede ad acquisire per ciascuno obiettivo l'apporto dei sindacati, associazioni di categoria, formazioni sociali economiche, culturali operanti nel territorio.

Art. 13

Azione sostitutiva

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, nel caso di inerzia dell'Ente.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha

promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 14

Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere l'istituto del referendum consultivo per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini sia alle scelte inerenti l'Amministrazione del Comune che al suo sviluppo sociale, economico e culturale. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

2. Non sono ammessi referendum che riguardino:

- materia tributaria e di bilancio;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- stato giuridico del personale del Comune e delle aziende speciali;
- materie sulle quali il Consiglio Comunale si deve esprimere entro i termini perentori stabiliti per legge;
- oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari;
- provvedimenti del Consiglio Comunale la cui eventuale revoca possa comportare danni patrimoniali per il Comune;
- materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
- atti di pianificazione generale;
- materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.

3. La indizione é fatta quando lo richiede non meno del dieci per cento degli elettori o il Consiglio Comunale con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Il Consiglio Comunale, previa verifica che il referendum richiesto non riguardi alcuno dei casi di cui al comma 2, lo ammette.

5. Nella deliberazione di ammissione del referendum deve essere contenuta la previsione della spesa necessaria per attuare la consultazione, nonché la dimostrazione della disponibilità finanziaria per far fronte alla relativa spesa.

6. Hanno diritto di partecipazione al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

7. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

8. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito Regolamento.

9. Il referendum é valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% +1 degli aventi diritto al voto. Il risultato referendario é quello espresso dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Il Sindaco é tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, la deliberazione di presa d'atto degli stessi e l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti.

11. Il Comune di Casamicciola Terme promuoverà consultazioni con gli altri Comuni dell'isola d'Ischia al fine di concordare le modalità di attuazione di forme referendarie comunali.

Art. 15

Consulte

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di Consulte per singoli settori dell'azione amministrativa o per specifici problemi di rilevante interesse sociale, determinandone la composizione.

2. Le Consulte svolgono funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale. Tale attività è svolta al fine di produrre materiali, informazioni ed opinioni che possano meglio orientare le decisioni e l'attività degli

organi di governo e di indirizzo comunali, nonché dei soggetti cui è attribuita la gestione di pubblici servizi.

3. Ciascuna Consulta elegge nel proprio ambito un Presidente. Spetta al Presidente convocare la Consulta almeno due volte all'anno; coordinarne i lavori; rappresentarla presso gli organi comunali.

4. Le modalità per il funzionamento e l'organizzazione delle Consulte, i mezzi necessari per lo svolgimento della loro attività, la pubblicità dei loro lavori sono disciplinati dal regolamento sulla partecipazione.

Art. 16

Istanze, petizioni e proposte

1. I soggetti titolari di cui agli articoli 6, 7 e 8 -in forma singola o associata- e gli ospiti che per motivi di turismo e cura che dimostrino di soggiornare nel Comune per almeno dieci giorni possono rivolgere istanze e petizioni all'Amministrazione Comunale per quanto riguarda materie di sua competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina di interesse collettivo, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le proposte o le revoche delle delibere sono presentate per iscritto da un minimo di 200 richiedenti. Ad esse viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente e dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricezione, con comunicazione alla Giunta.

3. Le firme dei cittadini apposte sulle istanze e petizioni devono essere leggibili e corredate degli indirizzi e date di nascita. La risposta va indirizzata al primo sottoscrittore previo accertamento dell'identità dello stesso.

4. L'Amministrazione è tenuta a fornire risposta scritta ai soggetti titolari di cui al presente articolo entro 30 giorni.

Art. 17

Bollettino ufficiale del comune

1. La Giunta Comunale può istituire un bollettino ufficiale del Comune, sul quale, con una periodicità bimestrale, vengono pubblicati gli atti di maggior rilievo e interesse.

2. In particolare sul bollettino sono pubblicati gli atti e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale e le ordinanze sindacali per suntu e per oggetti. Sono altresì pubblicati con lo stesso criterio gli atti dei gruppi consiliari come interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Presso il Gabinetto del Sindaco è costituito l'Ufficio che provvede alla redazione del bollettino il cui contenuto sarà portato a conoscenza dei cittadini.

4. Nel bilancio di previsione viene annualmente prevista la somma necessaria per la pubblicazione del Bollettino.

CAPO III

ACCESSO AGLI ATTI

Art. 18

Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il regolamento assicura, altresì, ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da. enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

3. A garanzia dei diritti di informazione dei cittadini, in aggiunta all'Albo pretorio del Comune sarà data notizia di tutti gli atti pubblici mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Comune di cui al precedente art. 17, ove istituito.

Art. 19

Visione ed acquisizione di atti da parte dei consiglieri comunali.

1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche su semplice richiesta verbale. Egli è tenuto alla riservatezza.

2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma é disciplinato con il Regolamento.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 20

Elezione, requisiti, durata dell'incarico, decadenza.

1. Il Consiglio Comunale valuta con apposita delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la opportunità-necessità di istituire, anche in forma convenzionata con altri comuni, la figura del Difensore Civico.

2. Il difensore civico, ove istituito, è autorità indipendente a tutela dell'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo attribuiti dal presente Statuto ai singoli, ai gruppi di iniziativa, alle associazioni e a garanzia dell'imparzialità, correttezza, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. Il Difensore civico, ove istituito, è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati tra i cittadini che abbiano requisiti di competenza nel campo del diritto o della pubblica amministrazione e che siano ritenuti particolarmente indipendenti e terzi rispetto alle vicende politiche. Dalla terza votazione, che deve avvenire nella medesima seduta è sufficiente la maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Sono eleggibili a Difensore Civico i cittadini di età non inferiore a 40 anni, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale e residenti da almeno tre anni nel Comune.

Non sono eleggibili:

a) coloro che siano stati candidati nelle elezioni del Consiglio Comunale in carica;

b) coloro che non siano cessati da almeno 3 anni da uffici di rappresentanza politica in assemblee elettive dello Stato, delle Regioni, degli enti locali;

c) coloro che non siano cessati da almeno 3 anni da incarichi amministrativi, professionali e dirigenziali presso il Comune o la Provincia o presso istituzioni, aziende, enti, società controllate dal Comune o alle quali il Comune medesimo abbia affidato la gestione di pubblici servizi;

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi di qualsiasi genere in organizzazioni politiche o sindacali, ovvero in organi di controllo e vigilanza amministrativa.

4. Il Difensore Civico eletto dura in carica per l'intero mandato sindacale e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Alla scadenza del mandato i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo Difensore Civico e comunque non oltre 3 mesi dalla scadenza.

5. Il Sindaco, tre mesi prima della scadenza, emana l'avviso per la presentazione delle candidature proposte dai cittadini e convoca per la elezione il Consiglio Comunale almeno 10 giorni prima della scadenza stessa.

6. Il Difensore Civico decade dal suo ufficio, prima della scadenza del suo incarico: quando accetti di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale quando sopravvenga una delle cause indicate nel comma 4, alle lettere b), c), d), o quando sia revocato motivatamente dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 21

Attribuzioni del difensore civico e modalità di esercizio dei suoi poteri

1. Il Difensore Civico, in piena libertà ed indipendenza, svolge, senza oneri per i terzi, i seguenti compiti:

a) di intervento, da chiunque richiesto o su propria iniziativa, nei confronti di qualsiasi organo, ufficio dell'Amministrazione Comunale o di istituzioni, aziende, enti, società controllate dal Comune o alle quali il Comune stesso abbia affidato la gestione di pubblici servizi, di concessionari dei medesimi, al fine di rimuovere disagi, incomprensioni, ritardi, irregolarità, negligenze, omissioni, illegittimità.

b) 1.a) Il Difensore Civico può essere adito, comunque, solo dopo che l'interessato, scaduti gli eventuali termini procedurali, abbia presentato rimostranza scritta all'ufficio competente.

c) 2.a) Non sono ammessi ad adire il difensore civico i dipendenti del Comune, aziende ed istituzioni per fatti inerenti il rapporto di impiego e di lavoro. Parimenti i consiglieri comunali ed i rappresentanti del

Comune in aziende ed enti non possono adire il Difensore Civico su materie riguardanti l'espletamento del loro mandato;

d) di assistenza, al fine di una corretta formulazione, nella redazione di istanze, petizioni e proposte, a richiesta dei soggetti legittimati ai sensi del presente Statuto;

e) di direzione dell'Ufficio del Difensore Civico;

f) di coordinamento e collaborazione, nelle forme determinate da apposite convenzioni, con i Difensori civici della Regione e della Provincia;

g) di accertamento, controllo e collaborazione relativamente alle iniziative di partecipazione;

h) di relazionare ogni anno al Consiglio Comunale sull'attività svolta, sugli accertamenti effettuati e sui risultati conseguiti; e, su loro richiesta, alle Commissioni consiliari in pubblica audizione;

2. Il Difensore Civico nell'esercizio dei suoi poteri ha libero accesso a tutti gli uffici ed atti dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco cura che tali facoltà possano essere esercitate anche nei confronti di enti aziende speciali, istituzioni.

3. Il Difensore Civico, entro 30 giorni dalla sua elezione, comunica attraverso apposito atto esposto all'albo del Comune ed adeguatamente portato alla conoscenza della collettività le modalità che consentano a chiunque di rivolgersi al Difensore Civico nel modo più agevole. Alle domande o sollecitazioni pervenute il Difensore Civico risponde in forma scritta, quando ne sia fatta espressa richiesta.

Art. 22

Servizi e personale a disposizione del difensore civico

1. I servizi e la dotazione organica del personale a disposizione del Difensore Civico sono organizzati in modo tale da assicurare l'efficiente e tempestivo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente Statuto.

2. Il personale di qualsiasi livello e qualifica in servizio presso l'Ufficio del Difensore Civico è ad esso assegnato dal Sindaco d'intesa con il Difensore Civico, sentito il Segretario generale e il Direttore Generale.

Art. 23

Modalità d'intervento

1. I cittadini, gli enti e le associazioni che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune possono chiedere l'intervento del Difensore Civico qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge e dal regolamento.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico.

3. Quest'ultimo, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, prende contatti con il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni e eventualmente per procedere, congiuntamente, all'esame della pratica del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, e, per conoscenza, al Sindaco e al Segretario Generale.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza della Giunta, del Sindaco, del Segretario Generale Comunale, dei Revisori dei Conti e dei diretti interessati i motivi del ritardo riscontrato per i provvedimenti di competenza, con il potere - dovere di riferire all'Autorità Giudiziaria sui fatti che possono configurarsi come reati.

Art. 24

Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un'indennità pari a quella attribuita agli assessori comunali, da erogarsi con le medesime modalità, nonché l'indennità di missione e il rimborso delle spese sostenute, se dovute ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 25

Norme di garanzia

1. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza, gerarchica o funzionale, agli organi del Comune e agli Uffici del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle leggi e del presente statuto.

2. Prima di assumere la funzioni il Difensore Civico presta il giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: " Giuro di bene e fedelmente adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge".

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 26

Organi

1. Sono organi necessari di governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco. Il Sindaco e gli assessori costituiscono collegialmente la Giunta.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 27

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di governo locale che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità dalla quale è eletto.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti, fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Legge e dal presente Statuto.

5. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità di convocazione per la presentazione e la discussione delle proposte.

Art. 28

Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale deve essere riunito, in sessione ordinaria, per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e della verifica delle linee programmatiche. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria.

Art. 29

Consiglieri

1. Il numero di consiglieri, le modalità di elezione e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale senza vincolo di mandato ed è libero di esprimere la propria opinione e dare il proprio voto su qualsiasi proposta di provvedimento di competenza del Consiglio. Può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno.

3. I destinatari delle interpellanze ed interrogazioni rispondono entro 30 giorni dalla data di presentazione.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono presentate e personalmente assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite i persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non

oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.141 del D.Lgs. n° 267/00.

5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge, secondo quanto prescritto dall'art.82 del D.lgs n.267/00. Il Consigliere ha facoltà di richiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione nei limiti previsti dal 4° comma del predetto art.82.

Art. 30

Consigliere anziano

1. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualità di Consigliere Anziano colui che ha riportato la maggiore cifra individuale data dalla somma dei voti di preferenza più quelli di lista, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n° 267/00.

Art. 31

Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del suddetto D.Lgs.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

Art. 32

Diserzione della prima seduta

1. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa avere luogo o si sciolga per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla nomina del Presidente il Sindaco provvede a riconvocare e riunire il Consiglio Comunale al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

Art. 33

Presidenza provvisoria

1. Sino alla nomina del Presidente la seduta del Consiglio é presieduta dal Consigliere Anziano. É Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n° 267/2000 con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73.

2. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la Presidenza é assunta dal Consigliere consenziente che, fra i presenti, vanta la maggiore anzianità determinata con i criteri di cui alle norme richiamate nel comma precedente.

Art. 34

Nomina del presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, ed il giuramento del sindaco il consiglio provvede all'elezione del presidente del consiglio comunale.

2. Il presidente del consiglio viene eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in prima e seconda votazione da effettuarsi nella stessa seduta, ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, dalla terza votazione in poi da tenersi in distinta seduta entro i successivi dieci giorni. Esso dura in carica per tutto il mandato consiliare e può essere revocato con le stesse modalità con cui viene letto, qualora compia atti contrari alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti ovvero viene meno al dovere di imparzialità e di difesa dei diritti del consigliere.

3. La deliberazione di nomina del Presidente é immediatamente eseguibile e la seduta consiliare prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.

Art. 35

Il Vice Presidente

1. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio provvede alla elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente con funzioni vicarie per il caso di assenza e/o impedimento del Presidente, da eleggere in un'unica votazione.

Art. 36

Comunicazioni dei componenti della giunta

1. Dopo la nomina del Presidente e del Vice Presidente la riunione del Consiglio continua per ascoltare la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.

Art. 37

Indirizzi generali di governo

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Tali linee programmatiche sono approvate con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco e, ad esse deve ispirarsi l'attività del Sindaco, della Giunta e degli organi burocratici dell'Ente.

Art. 38

Revoca del presidente del consiglio

1. Il Presidente e il Vice Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio Comunale. Tuttavia, a seguito di mozione di sfiducia proposta da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, possono essere revocati dall'incarico, per giusta causa, congiuntamente o disgiuntamente con le stesse modalità con cui viene eletto. In tal caso il Consiglio Comunale é convocato dal Presidente entro 30 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.

2. La votazione sulla proposta di revoca cui partecipano il Presidente e il Vice Presidente avviene a scrutinio segreto.

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di revoca del Presidente, il Vice Presidente convoca il Consiglio Comunale per la elezione del nuovo Presidente. Nel caso in cui siano revocati sia il Presidente che il Vice Presidente a tale incombenza provvede il Consigliere Anziano.

Art. 39

Indennità

1. Al Presidente del Consiglio si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi e indennità stabilita dal DLgs. n. 267/2000, Capo IV "Status amministratori locali".

2. Al Vice Presidente viene corrisposta un'indennità pari ad 1/3 di quella del presidente.

3. Al Presidente e al vice presidente con indennità carica, non viene corrisposto alcun gettone di presenza o indennità.

Art. 40

Rapporti fra il Presidente e il consiglio

1. Il Presidente istituisce l'ufficio di Presidenza con il compito di garantire i rapporti secondo quanto stabilito nel regolamento tra lo stesso ufficio e i consiglieri e per favorire i compiti e le funzioni dei consiglieri.

2. Il Presidente ricerca l'intesa col Sindaco sulla data di convocazione del Consiglio. Nel caso in cui tale intesa non sia possibile il Presidente, sentito il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, assunto a maggioranza dei presenti, fissa direttamente la data.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 41

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi costituiti da almeno due componenti dandone comunicazione al Segretario Generale nella prima seduta consiliare, unitamente alla designazione del Capigruppo osservando le norme stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

2. Nelle more della designazione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla prima seduta consiliare i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. I Consiglieri dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature, dei servizi e del personale necessario all'esercizio della loro funzione secondo le modalità fissate dal regolamento.

Art. 42

Conferenza dei capigruppo

1. All'inizio di ogni tornata amministrativa si insedia la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento della conferenza prevedendo, ove occorra, ulteriori competenze.

Art. 43

Gruppi consiliari

1. Il regolamento sul consiglio comunale disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione di capigruppo, nonché la eventuale istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 44

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire le Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni consultive.

2. Il numero, la composizione, le competenze, le norme di funzionamento, le modalità di elezione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento.

3. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali eletti con criterio proporzionale, garantendo almeno la presenza di un componente alle minoranze.

4. Alle Commissioni consiliari permanenti sono affidate funzioni consultive.

5. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, avvalendosi anche di esperti esterni all'Amministrazione, per materie che non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Si applicano le normative previste per le Commissioni permanenti.

6. Il Regolamento può prevedere che una distinta commissione consiliare abbia funzioni di controllo e/o garanzia la cui presidenza sia attribuita a un consigliere appartenente alla minoranza.

Art. 45

Votazioni verbalizzazioni

1. Le votazioni per le deliberazioni vengono svolte generalmente a scrutinio palese ed, eccezionalmente, a scrutinio segreto nei casi specificatamente previsti dal regolamento.

2. Per ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario comunale o di chi ne fa le veci, un processo verbale di tutte le operazioni svolte, il quale deve contenere le deliberazioni assunte con l'indicazione della data, dell'oggetto e dei nomi dei consiglieri intervenuti, nonché degli adempimenti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

3. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario verbalizzante o da chi ne fa le veci.

CAPO II
LA GIUNTA
Art. 46

Composizione, competenze e funzionamento

1. La Giunta Comunale é organo esecutivo e di diretta collaborazione del Sindaco. La Giunta Comunale é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso il vicesindaco che non deve essere superiore a sei.

2. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Gli Assessori Comunali sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilit , eleggibilit  e compatibilit  (art. 47 D.Lgs. n  267/00) alla carica di Consigliere. Sono scelti privilegiando requisiti di professionalit  ed esperienza.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini nel quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attivit  professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale di Casamicciola Terme.

6. Il Sindaco pu  revocare uno o pi  Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla revoca e contestualmente sar  comunicata al Consiglio Comunale la nomina del nuovo Assessore.

7. La Giunta:

a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;

b) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;

d) altres  è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

e) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

f) promuove e resiste alle liti, ha il potere di conciliare e di transigere; autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore nei casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino il comune ed i componenti degli organi di governo; nomina gli arbitri per i collegi arbitrali;

g) autorizza la resistenza in giudizio e nomina il difensore in tutti i procedimenti di giurisdizione.

8. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attivit  degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenendo conto degli argomenti proposto dai singoli assessori.

9. Le modalit  di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. Le sedute sono valide se sono presenti la met  pi  uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

CAPO III
IL SINDACO
Art. 47

Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco é organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e Ufficiale di Governo. Il Sindaco rappresenta il Comune.

2. Il Sindaco é eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

3. Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana secondo la formula prevista dall'art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. del 10.12.1957 n° 3.

Art. 48

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco:

- a) é organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
- b) esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- c) convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- d) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;
- e) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
- f) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Tali nomine decadono con la cessazione del mandato sindacale;
- g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 50, comma 10 e 109 e 110 del D.Lgs. n° 267/00, da questo Statuto e dal Regolamento Comunale di organizzazione;
- h) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale che non sono di specifica competenza di dirigenti;
- i) sovrintende sul servizio di polizia municipale.

2. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi Commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Il Sindaco può incaricare ogni Consigliere comunale, per iscritto, a collaborare in alcuni aspetti del proprio mandato, restando comunque responsabile dell'azione amministrativa intrapresa.

Art. 49

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza comunale.

1. Il Sindaco ha competenza sulle materie previste dall'art. 50 del D.Lgs. n° 267/00 ed in particolare:

- a) provvede a fare osservare il presente Statuto e i regolamenti comunali;
- b) emana direttive affinché gli atti di indirizzo degli organi collegiali siano compiutamente attuati da uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, e svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- c) stipula gli accordi di programma;
- d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- e) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
- f) emana ordinanze;
- g) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le leggi statali e regionali;
- h) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti delle stesse;
- i) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune e sulle società del Comune;
- j) ha potere di delega generale e particolare delle sue competenze e attribuzioni;
- k) riceve le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio Comunale;

l) risponde alle interrogazioni o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale;

m) emana direttive ed esercita la vigilanza nei servizi di competenza statale;

n) il Sindaco agisce e resiste in giudizio nell'interesse del Comune nominando con proprio atto procuratori e difensori di fiducia.

Art. 50

Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.

1. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, ha competenza sulle materie previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/00 e in particolare sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di circolazione stradale;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Nelle materie previste dalle lettere a) b) c) e d) il Sindaco, informato il Prefetto, può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.

2. Il Sindaco ha altresì competenza in ordine ad interventi di protezione civile e si avvale del personale comunale organizzato in squadre di pronto intervento e/o di associazioni di volontariato specializzate insistenti nell'ambito del Comune.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.

4. Ove il Sindaco o suo delegato non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 267/00 il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 51

Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Protocollo Generale del Comune. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 52

Vice sindaco

1. Il Vice Sindaco é l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco, esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

2. Il Vice Sindaco, altresì, sostituisce il Sindaco in caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n° 267/00.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 53

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'organizzazione degli uffici e del personale del Comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. L'attività dell'Amministrazione Comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione che sono svolte dai Responsabili di Servizio con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.

3. La gestione si sostanzia in funzioni amministrative, tecniche e contabili, strumentali ai risultati da conseguire.

4. Ai sensi di legge, dello Statuto e del Regolamento, gli organi di gestione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'Ente.

5. I responsabili dei servizi possono delegare le funzioni al personale ad essi sottoposto pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 54

Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, la Giunta approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce in particolare le norme di accesso all'ufficio di dipendente comunale, le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità dei soggetti che esercitano funzioni di direzione, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario comunale, il Direttore Generale (se nominato) e gli organi amministrativi.

Art. 55

Controllo di gestione

1. Il Comune, per consentire la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici nell'organizzazione, introduce controlli di gestione e sistemi di contabilità analitica, avvalendosi di apposito ufficio di organizzazione e metodo o di strutture esterne, di elevata qualificazione.

2. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 56

Compiti generali dei dirigenti

1. I Dirigenti hanno la responsabilità gestionale dell'attuazione dei programmi e obiettivi fissati dagli organi Politici ai quali rispondono del proprio operato, in una precisa distinzione di competenze funzionali e di responsabilità. Organizzano, in perfetta autonomia, e con il massimo della creatività e dell'impegno personale, le risorse umane, finanziarie e strumentali, assegnate in dotazione alla struttura per il conseguimento del risultato indicato e per raggiungere il funzionamento più efficiente ed economico degli uffici a cui sono preposti.

Art. 57

Segretario Comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico, le funzioni e le competenze del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Per esigenze previamente individuate dal Sindaco, con proprio motivato provvedimento, acquisito e valutato il curriculum, conferisce incarichi individuali ad esperti di comprovata competenza e/o alta specializzazione, determinando preventivamente, il luogo, l'oggetto, il compenso della collaborazione e la durata. Durata che può essere protratta solo nel caso d'esito positivo dei risultati raggiunti e comunque non oltre la durata del mandato elettivo sindacale.

2. Oltre all'ipotesi di cui al precedente comma, possono essere conferiti con contratti stipulati al di fuori della dotazione organica, fino al limite massimo del cinque per cento della dotazione organica stessa e per figure professionali specifiche o analoghe assenti all'interno dell'ente. Tali incarichi possono essere conferiti a soggetti in possesso dei requisiti d'accesso prescritti dalle norme contrattuali e/o regolamentari.

Art. 59

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. La copertura dei posti di responsabile del servizio può avvenire mediante forme selettive pubbliche secondo le norme vigenti o, mediante l'affidamento di un incarico ad interim ad altro responsabile di servizio o, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, infine, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto a tempo determinato di diritto privato entro i limiti e le modalità indicate nel precedente articolo 58.

2. L'incarico di funzioni dirigenziali è attribuito e definito dal sindaco ai dipendenti inquadrati nella categoria "D" e eventualmente, anche al personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, di cui al precedente comma.

3. La reiterazione degli incarichi di dirigente, di cui ai commi precedenti, tiene conto della capacità professionale e manageriale dimostrata e della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 60

Uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non dichiari dissesto e non versi nelle situazioni strutturali di cui all'art. 45 d.lgs. 504/92.

Art. 61

Vice segretario

1. Il Sindaco incarica, sentito il Segretario generale, un vice segretario scelto tra i dipendenti di livello apicale del Comune in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso. Il Vice segretario svolge funzioni ausiliarie, e vicarie del segretario sostituendolo nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

Art. 62

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

2. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art. 197 -comma 2, lettera a)- del D.Lgs. n°267/00, nonché la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 del predetto D.Lgs. n° 267/00.

3. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei servizi dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale

4. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

TITOLO V
ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 63

Finalità e criteri generali

Il Comune, mediante i servizi pubblici, contribuisce in maniera determinante allo svolgimento ordinario della vita civile del suo territorio ed allo sviluppo economico e sociale della comunità.

Per favorire il processo di espansione dell'Amministrazione per servizi rispetto a quella per uffici e conseguire una sempre più netta separazione tra compiti di direzione politica e funzionale di gestione amministrativa, i servizi pubblici devono essere gestiti con criteri imprenditoriali, mediante strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficienza ed economicità, anche in collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali.

In tutte le forme di gestione dei servizi pubblici è assicurato il rispetto delle minoranze nella nomina, attraverso il voto limitato ad uno per ogni singolo Consigliere, dei rappresentanti la cui nomina è di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 64

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 65

Servizi in affidamento a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici previa procedura di evidenza pubblica ovvero se trattasi di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere previsti mediante affidamento diretto a:

- istituzioni;
- aziende speciali anche consortili;
- società di capitali interamente pubblico dell'ente comunale a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

CAPO I

AZIENDE SPECIALI. - SPA - SRL

Art. 66

Aziende speciali

L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Azienda può impiantare e gestire più servizi, per i quali redige contabilità separate.

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e ne approva lo Statuto. Con la stessa delibera il Comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda..

L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti. Lo statuto dell'azienda speciale può prevedere un organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.

Art. 67

Statuto dell'azienda speciale

Lo statuto delle aziende speciali si conforma ai seguenti principi:

- a) separazione dei poteri di indirizzo e controllo di spettanza degli organi elettivi rispetto ai poteri di gestione attribuiti al Direttore ed ai dirigenti;
- b) responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna dell'azienda;
- c) lo statuto dell'azienda speciale può prevedere norme tese a promuovere e stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati nonché costituire società di capitali o assumervi partecipazioni. Tali determinazioni sono qualificate, a tutti gli effetti, atti fondamentali.

Art. 68

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può partecipare con quote o azioni a società di capitali con prevalente capitale pubblico locale.
2. Il Comune può partecipare anche con quote minoritarie a società di capitali con prevalente capitale privato, purché nello statuto venga espressamente riconosciuto il diritto previsto dall'art. 2458 c.c. di nominare almeno due componenti del Consiglio d'Amministrazione ed uno del Collegio sindacale, con funzione di Presidente.

CAPO II

ISTITUZIONI - FONDAZIONI E CONSORZI.

Art. 69

Istituzioni e fondazioni

1. La deliberazione istitutiva è adottata dal Consiglio comunale che determina le finalità, le competenze e la necessaria dotazione finanziaria dell'istituzione e della fondazione, organismo strumentale dell'ente per la gestione dei servizi sociali, culturali e sportivi.

Art. 70

Consorzi, convenzioni e società per azioni

1. Il Comune favorisce e promuove tutte le iniziative per la gestione associata dei servizi pubblici con gli altri comuni dell'isola.
2. Stipula con tali comuni apposite convenzioni, consorzi, e costituisce società di capitali nonché promuove ogni possibile forma di collaborazione.
3. Il Comune, ove ritenga opportuno o necessario per il conseguimento di scopi di pubblica utilità, può costituire consorzi, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 267/2000, secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114 del D.lgs. citato, ovvero società di capitali con enti pubblici diversi dai Comuni e dalla provincia, nonché con soggetti privati.
4. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.
5. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio ed uniformerà la sua azione agli indirizzi del Consiglio.

CAPO III

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 71

Iniziativa

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato sul B.U.R.C.

4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D. Lgs. n° 267/00 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Art. 72

Variazione di strumenti urbanistici

1. Quando l'accordo di programma produca variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

2. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco comunica alle altre amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

3. Prima di sottoscrivere accordi di programma promossi da altre Amministrazioni, il Sindaco deve riferire al Consiglio e ricevere mandato preventivo.

CAPO IV

PROTEZIONE CIVILE

Art. 73

1. Il Comune di Casamicciola Terme organizza il servizio di Protezione Civile il cui funzionamento è determinato dalla Legge, da un Piano e dall'apposito regolamento.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

Art. 74

Finanza comunale

1. Il Comune ha, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e delle risorse trasferite, secondo quanto, riconosciuto dall'ordinamento della finanza locale e in osservanza dell'ordinamento finanziario e contabile, riservati alle leggi dello Stato, nonché secondo quanto garantito dalle leggi di coordinamento dell'autonomia finanziaria regionale con quella comunale.

2. Strumento dell'autonomia è il sistema di bilancio di previsione/conto consuntivo di tipo finanziario, da deliberarsi entro i termini di legge, regolato dai principi di universalità, di integrità, di pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi e per servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

4. La relazione previsionale e programmatica ed i bilanci pluriennali costituiscono momenti di programmazione organica e coordinata della finanza del Comune. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta collegialmente su proposta dell'assessore competente.

5. Per l'osservanza del principio della copertura finanziaria della spesa, la prevista attestazione, in casi negativi, dev'essere motivata.

Art. 75

Autonomia impositiva e trasferimenti

1. Nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n.212, il Comune esercita la propria autonoma potestà impositiva valutando con principio di equità le esigenze di sviluppo e di progresso economico e sociale della comunità e le capacità contributive dei cittadini salvaguardando i meno abbienti nel procedere a commisurare le tariffe impositive delle imposte proprie, delle addizionali e delle compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, delle tasse e dei diritti propri.

2. Esso è destinatario, secondo i piani ed i programmi regionali, di contributi speciali che lo Stato assegna alla Regione per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno.

3. Può formulare autonome valutazioni e -proposte per promuovere interventi statali e regionali previsti per fronteggiare situazioni eccezionali investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico o previste in aree o per situazioni definite dalla legge, per la realizzazione nel Comune del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento.

4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie, "una tantum" o periodiche, corrisposte dai cittadini.

5. Per la progettazione e la realizzazione di opere destinate a servizi primari, o di particolare interesse sociale, ambientale o culturale, soggetti privati e pubblici, possono contribuire al relativo finanziamento in tutto od in parte, previa convenzione con l'Ente, da deliberarsi in Consiglio Comunale, che può prevedere benefici particolari per i proponenti in rapporto all'impegno finanziario corrisposto ed all'utilità sociale raggiunta.

Art. 76

Patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio e dei relativi beni redige dettagliati inventari.

2. La gestione del patrimonio disponibile deve in particolare curarne lo scopo fruttifero, produttivo e migliorativo.

3. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, promuovendo ed attuando piani generali e particolari per la difesa del suolo, del mare, del sottosuolo, dell'aria e delle acque.

4. Promuove la realizzazione di infrastrutture, strutture, servizi ed impianti tendenti a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, culturale, termale ed ambientali e ne assicura l'accesso.

5. Apposito regolamento disciplinerà i modi di gestione e di fruizione delle infrastrutture, delle strutture, dei servizi e degli impianti e prevederà il concorso degli enti, organismi ed associazioni.

Art. 77

Autonomia negoziale e regolamento dei contratti

1. Il Comune esercita l'autonomia negoziale stipulando convenzioni, contratti tipici ed atipici e adottando atti unilaterali. Disciplina la propria attività contrattuale in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie come da regolamento ove sono previste forme e strutture di verifica sulla formazione ed esecuzione dei contratti.

2. L'attività contrattuale del Comune si svolge nei limiti della programmazione di bilancio, secondo i principi di efficienza, di economicità e in vista del migliore impiego delle risorse disponibili.

3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazioni del Consiglio comunale, della Giunta o da "determinazioni" dei Dirigenti secondo le rispettive competenze. Con la deliberazione che avvia il procedimento contrattuale ne viene individuato il responsabile nella persona di un dirigente del servizio competente e vengono stabiliti i termini per la stipula e per l'esecuzione del contratto.

Art. 78

Forme di affidamento

1. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture avvenga col sistema dell'appalto, l'Amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata, nei casi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e statale e secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 79

Incarichi di collaborazione esterna

1. Gli incarichi di collaborazione esterna concernenti attività professionali, di studio e di ricerca, prestazioni d'opera, di natura tecnica, sono conferiti, per esigenze particolari dell'Amministrazione prospettate anche dal dirigente di un servizio.

2. Il Comune istituisce albi differenziati secondo criteri di specializzazione per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

3. Per prestazioni di straordinaria rilevanza, l'Amministrazione può conferire incarichi senza valersi degli albi anche utilizzando lo strumento del concorso di idee.

Art. 80

Controllo economico e di gestione

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione sulla base dei principi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

2. I programmi definiti per la gestione pluriennale ed annuale trovano preciso riscontro nel bilancio con la previsione delle risorse finanziarie occorrenti.

3. Deve essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

4. La spesa prevista in bilancio viene riclassificata per centri di costo in modo da poter conoscere i costi effettivi che vengono sostenuti per la gestione dei servizi ed elaborare adeguati indicatori di efficienza.

5. Il regolamento introduce forme di controllo di gestione basate sul controllo della coerenza dell'andamento della gestione con i costi individuati a preventivo, da affiancare al controllo della gestione finanziaria, che deve essere potenziato migliorando gli strumenti di rilevazione.

6. La contabilità viene disciplinata dall'apposito regolamento stabilendo le necessarie correlazioni con la gestione del bilancio ed adeguando il sistema di rilevazione inventariale dei beni immobili e mobili.

Art. 81

Revisione

1. L'attività di revisione può comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria.

2. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal Consiglio Comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.

3. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge o dal presente Statuto, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti.

4. E' in ogni caso facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

6. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 82

Collegio dei revisori

1. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio di revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni, in quanto applicabili, e del presente Statuto.

2. Nello stesso regolamento comunale di contabilità verranno indicate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi ed uffici del Comune

3. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità a consigliere comunale fissati dalla legge e non

ricadere nei casi di incompatibilità previsti dal 1° comma dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 83

Approvazione dello Statuto

1. Lo statuto è deliberato, nella sua interezza normativa, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella predetta seconda ipotesi, il doppio voto favorevole deve essere espresso sul testo originario senza alcuna possibilità di modifica con emendamenti.

3. Se nella seconda votazione, dopo la prima infruttuosa, lo Statuto riporta il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati non è necessario ricorrere ad ulteriore votazione.

Art. 84

Modificazioni ed abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 del D.Lgs. n° 267/00.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere riproposta se non è trascorso almeno un anno dalla proposta.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, così come previsto dal 1° comma.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

È stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con delibera n. ____

È stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno _____ fino al _____.

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania (BURC) n. ____ in data _____.

È stato inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti in data _____.

È stato affisso all'Albo pretorio del Comune per la durata di trenta giorni consecutivi dal _____ al _____.

È entrato in vigore in data _____.

Casamicciola Terme,

Il Segretario Generale - Dott.ssa Giovanna Imperato